

# Documento di consultazione n. 02/2014

Primi orientamenti in materia di istituzione della Piattaforma della logistica petrolifera di oli minerali di cui all'art. 21, comma 1, del d.lgs. 249/2012

#### 1. Premessa

Il decreto legislativo n. 249 del 31 dicembre 2012 (nel seguito: d.lgs. 249/2012), in recepimento della direttiva 2009/119/CE del Consiglio U.E. del 14 settembre 2009 - recante l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi - pone l'obiettivo di rafforzare la legislazione nazionale in materia di scorte petrolifere di sicurezza, nonché di promuovere il livello di concorrenza nel settore petrolifero, ampliando le opportunità di offerta e di approvvigionamento di servizi logistici e di prodotti petroliferi.

Segnatamente, nell'ambito degli interventi pro-concorrenziali promossi dal d.lgs. 249/2012, il GME è stato investito, *inter alia*, del compito di costituire, organizzare e gestire una piattaforma di mercato della logistica petrolifera di oli minerali (art. 21, comma 1, del d.lgs. 249/2012), finalizzata a facilitare la negoziazione di capacità logistiche di breve, medio e lungo termine.

Ai fini della costituzione della piattaforma logistica di oli minerali, l'art. 1, comma 2, del D.M. del 9 agosto 2013, dispone che "la piattaforma opera in condizioni di neutralità, trasparenza e concorrenza con la finalità di mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati uno strumento ove rendere note e negoziare le capacità logistiche disponibili nel breve, nel medio e nel lungo periodo unitamente alle relative condizioni economiche e tenendo conto dei relativi vincoli funzionali, anche attraverso l'utilizzo di modelli standardizzati".

Le capacità logistiche oggetto della piattaforma sono quelle, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. del 9 agosto 2013, "destinate allo stoccaggio o al transito di benzine, gasoli, biocarburanti e jet fuel di tipo cherosene".

Nel dare attuazione al succitato disposto normativo, seguendo gli indirizzi tracciati dal Ministero dello Sviluppo Economico, il GME ha avviato un processo di analisi e di approfondimento dei modelli di organizzazione e funzionamento della piattaforma percorribili, tenendo conto dei seguenti principi e valutazioni:

riduzione dei costi di transazione per la conclusione di contratti di logistica petrolifera tra gli
operatori, attraverso l'identificazione di caratteristiche "tipiche" del servizio (standard), alle quali
fare riferimento nella negoziazione sulla piattaforma, e la definizione di uno o più set minimi di
condizioni contrattuali, che possano essere utilizzati dagli operatori, al fine di garantire il più
possibile la comparabilità delle proposte immesse sulla piattaforma;

definizione delle modalità di ammissione, dei requisiti che dovranno essere soddisfatti dai soggetti

che intendono essere ammessi alla piattaforma di scambio, nonché degli obblighi/diritti

conseguenti all'operatività sulla piattaforma;

possibilità di definire un sistema per la copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori sulla

piattaforma;

possibilità di definire dei book nei quali esporre le proposte di negoziazione, tenendo in

considerazione anche altri parametri rispetto a quelli classici prezzo/quantità, come ad esempio

ubicazione geografica, possibilità di usufruire di servizi opzionali aggiuntivi quotati a parte, etc. In

questo modo l'abbinamento delle proposte di negoziazione non sarebbe automatico ma avrebbe

luogo solo mediante la cd. "cattura" diretta della proposta da parte della controparte interessata

(modalità di catching);

costituzione di diversi sistemi di esposizione delle offerte e negoziazione, al fine di rispondere al

meglio alle potenziali diverse esigenze degli operatori.

\*\*\*

Il presente documento di consultazione, predisposto dal GME rappresenta una prima ricognizione

in tema di istituzione della Piattaforma della logistica petrolifera di oli minerali ed è finalizzato

principalmente a raccogliere osservazioni e spunti di riflessione, presso la compagine dei soggetti

interessati, sui possibili modelli di organizzazione e funzionamento della predetta piattaforma.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, per iscritto, le proprie osservazioni al GME - Legale e

Regolazione, entro e non oltre il 6 giugno 2014, termine di chiusura della presente consultazione con una

delle seguenti modalità:

e-mail: info@mercatoelettrico.org

> fax: **06.8012-4524** 

posta: Gestore dei mercati energetici S.p.A.

Largo Giuseppe Tartini, 3/4

00198 - Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della

documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da

considerare riservate.

3

#### 2. Soluzioni proposte

Sulla base delle valutazioni illustrate in premessa si ritiene che una Piattaforma di esposizione delle offerte possa essere il modello di mercato della logistica di oli minerali che risponde meglio alle esigenze e alle caratteristiche del settore. Nel documento si elencano diversi possibili livelli di sviluppo e applicazione della stessa, che potranno essere presi in considerazione in funzione del grado di standardizzazione del servizio e delle condizioni contrattuali rispetto alle quali fare riferimento in sede di formulazione dell'offerta.

La piattaforma di negoziazione sopra indicata, nelle sue diverse declinazioni, sarebbe gestita dal GME senza che lo stesso svolga il ruolo di controparte centrale¹ delle negoziazioni.

## 3. La piattaforma di esposizione delle offerte

Per <u>piattaforma di esposizione</u> delle offerte si intende in generale una piattaforma dove gli operatori, in forma anonima, presentano le loro proposte di vendita o di acquisto del servizio e gli altri operatori possono esprimere interesse ad acquistare o vendere il prodotto oggetto della proposta. Successivamente alla manifestazione di interesse per una proposta, vengono resi noti i nominativi e le informazioni relative alle due controparti. La negoziazione di tutti gli aspetti operativi e contrattuali non specificati nell'offerta e l'eventuale successiva stipula del contratto di servizio logistico, vengono definiti tra le parti al di fuori della piattaforma stessa.

Tale piattaforma può facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta attraverso l'identificazione e l'esposizione delle principali caratteristiche del servizio offerto (ad es. il tipo di servizio, la durata, la disponibilità, la tipologia del prodotto che si può stoccare, la modalità di consegna del prodotto, il prezzo, altre condizioni contrattuali particolari) che consentano all'operatore, che intende offrire un servizio, di descrivere sinteticamente ma in maniera completa il servizio offerto e, all'operatore che intende approvvigionarsi di un servizio, di identificare facilmente il servizio di cui necessita.

In questo modo un operatore che intenda offrire un particolare servizio può raggiungere facilmente e a costi contenuti la platea dei soggetti interessati e, un operatore interessato ad un particolare servizio, può identificare facilmente il servizio ed eventualmente confrontare le offerte presentate da ciascun operatore.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tale piattaforma sarebbe remunerata attraverso la previsione di appositi corrispettivi per i servizi forniti dal GME.

Una prima modalità implementativa (livello 1), corrispondente ad un livello minimo di standardizzazione delle condizioni contrattuali, potrebbe prevedere l'individuazione di un set minimo di caratteristiche del servizio che gli operatori dovranno descrivere e rispetto alle quali dovranno esplicitare le loro offerte di vendita e di acquisto. A titolo esemplificativo, le offerte esposte sulla piattaforma, dovrebbero includere:

- la descrizione del servizio offerto
- tipologia del prodotto che si può stoccare
- la disponibilità e durata del contratto
- le modalità e le tempistiche di fatturazione e di pagamento
- zona di appartenenza del deposito
- modalità di consegna
- altre clausole contrattuali.

Eventualmente per taluni degli aspetti sopra identificati la piattaforma potrebbe fornire la possibilità di "filtrare" alcuni dei suddetti requisiti dell'offerta, al fine di facilitare la ricerca e la confrontabilità delle offerte.

Le offerte esposte non sarebbero vincolanti per gli operatori: nel momento in cui una controparte dovesse mostrare interesse, si avvierebbe tra le stesse una fase di definizione puntuale delle clausole contrattuali su base bilaterale, anche in relazione a richieste di particolari condizioni contrattuali o servizi aggiuntivi non compresi in quelli elencati (es: penali, qualità del prodotto, etc), per la successiva eventuale stipula del contratto.

Un passo successivo verso un maggior grado di standardizzazione delle clausole contrattuali rispetto alle quali gli operatori offrono i loro servizi (livello 2), potrebbe prevedere l'individuazione, da parte del GME, di una serie di servizi di logistica attraverso l'individuazione delle principali caratteristiche dei servizi stessi (ad es: la descrizione del servizio, la durata del contratto, modalità e tempistica di fatturazione e dei pagamenti fissata, la disponibilità, la tipologia del prodotto che si può stoccare, la modalità di consegna del prodotto, etc), rispetto ai quali gli operatori possano formulare le loro offerte. Anche in questo caso, l'esposizione delle offerte da parte degli operatori non costituisce per gli stessi un impegno a negoziare, ma è funzionale solo all'identificazione di possibili controparti interessate, con le quali poi definire tutti gli ulteriori aspetti di dettaglio non esplicitati nella proposta offerta ed eventualmente concludere il relativo contratto.

L'identificazione di uno o più set prefissati di clausole contrattuali riduce i costi di transazione nella misura in cui non costringe gli operatori a valutare per ogni contratto gli effetti delle differenti clausole

contrattuali definite dai diversi operatori e facilita la confrontabilità delle offerte. Quanto più l'insieme delle condizioni contrattuali predefinite sarà ampio (volto a ricomprendere tutti i principali aspetti che caratterizzano il servizio) tanto più agevole sarà per gli operatori il confronto tra le offerte e quindi la negoziazione (nel caso estremo in cui fosse possibile identificare condizioni contrattuali predefinite con riferimento a tutti gli aspetti del servizio, e quindi identificare completamente il contratto relativo al servizio, il prezzo diventerebbe l'unico elemento discriminante tra le offerte per ciascuna tipologia di servizio/prodotto offerto). D'altra parte, a fronte dei benefici sopra richiamati, il ricorso a condizioni contrattuali predefinite limita in qualche modo la libertà di ciascun operatore di definire clausole rispondenti ad esigenze specifiche e può essere difficoltoso in presenza di specificità che caratterizzano i servizi offerti da ciascun operatore.

Se da un lato è possibile ovviare a tale criticità definendo più set di condizioni contrattuali predefinite corrispondenti ciascuno ad un servizio specifico, dall'altro tale soluzione costringerebbe gli operatori ad una valutazione potenzialmente onerosa di tutte queste condizioni.

Un ulteriore possibilità di sviluppo della piattaforma (livello 3) potrebbe prevedere uno o più set di clausole contrattuali che definiscano, ciascuna compiutamente, un servizio di logistica, come nel caso precedente, con l'obbligo però per gli operatori venditori di impegnarsi a fornire il servizio alle condizioni indicate nell'offerta, qualora l'offerta dovesse essere scelta da un operatore acquirente. L'operatore venditore che intenda presentare un'offerta dovrebbe identificare il set di clausole contrattuali che caratterizzano il servizio che intende offrire ed indicare in sede di offerta le condizioni specifiche ivi previste; il set di clausole contrattuali oltre a contenere l'insieme di tutte le clausole costituenti il contratto dovrebbe prevedere i parametri da indicare in sede di offerta dall'operatore (ad es. il prezzo, l'ubicazione del deposito, le caratteristiche tecniche del medesimo). L'operatore acquirente avrebbe così la possibilità di selezionare tra le offerte esposte nella piattaforma, e ordinate in ordine crescente rispetto al prezzo, quella che meglio risponde alle sue esigenze (modalità "catching").

Una volta concluso l'abbinamento delle proposte di negoziazione, insorgerebbe in capo agli operatori l'obbligo di rispettare tutti gli impegni assunti che dovrebbero includere, quindi, anche sistemi di copertura per la gestione del mancato adempimento delle obbligazioni conseguenti l'abbinamento delle proposte.

Al fine di rendere la piattaforma di esposizione uno strumento efficace, in grado di minimizzare i costi di transazione e i tempi della negoziazione, qual è il livello di standardizzazione delle condizioni contrattuali rispetto alle quali offrire il servizio auspicato dagli operatori del mercato? Quale è il livello di sviluppo della piattaforma che meglio si presta alle esigenze del mercato? Si ritiene utile che le condizioni contrattuali siano rese note mediante la piattaforma, a prescindere dal livello di standardizzazione?

I differenti livelli sopra presentati non sono necessariamente alternativi, la piattaforma potrebbe, ad esempio, offrire la possibilità per gli operatori di presentare offerte relative a servizi con caratteristiche definite in sede di offerta (basso livello di standardizzazione, livello 1) e, contemporaneamente, dare la possibilità agli operatori di fare offerte con riferimento a servizi le cui condizioni contrattuali siano definite dal GME con il supporto degli operatori e pubblicate sulla piattaforma.

### 4. Caratterizzazione dei servizi negoziati

Nel caso in cui si dovesse optare per la configurazione della Piattaforma di esposizione descritta come Livello 1), andrebbero elencate una serie di caratteristiche del servizio che gli operatori dovrebbero identificare in fase di offerta (tipologia di servizio, durata del servizio, la disponibilità, la tipologia del prodotto che si può stoccare, la modalità di consegna e riconsegna del prodotto, modalità e tempistiche di fatturazione e di pagamento etc). Si potrebbe prevedere un set minimo obbligatorio da pubblicare più altre condizioni che l'operatore può aggiungere facoltativamente.

Per il **servizio di transito**, il set di condizioni minime del servizio proposto potrebbe includere, a titolo esemplificativo la:

- definizione delle caratteristiche tecniche del servizio, quale ad esempio:
  - o per servizio di transito si intende la ricezione (franco deposito), lo stoccaggio, la movimentazione e la riconsegna dei prodotti.
    - Sono pertanto esclusi i servizi per il trasporto e lo scarico del prodotto nel deposito ai fini del transito e/o stoccaggio, quali, ad esempio, noli, servizi portuali/ferroviari/autobotti.
    - Potrebbero altresì essere inclusi alcuni servizi accessori quali i servizi di additivazione, i servizi di miscelazione, i servizi di colorazione, etc..
  - la disponibilità del servizio di stoccaggio

- la durata del servizio di stoccaggio del prodotto, quale, ad esempio, 30 giorni dalla data di introduzione del prodotto nel deposito
- o tipologia di prodotto che si può stoccare
- o tipologia di stoccaggio: promiscuo o segregato
- o modalità di consegna e riconsegna del prodotto
- o zona di appartenenza del deposito
- durata contrattuale del servizio di transito
  - o decorrenza e validità del contratto, quale ad esempio:
    - durata semestrale (6 mesi dalla data di inizio contratto)
    - durata annuale (12 mesi dalla data di inizio contratto)
- qualità del prodotto, consegnato dalla depositante e riconsegnato dalla depositaria, dovrà essere conforme alle specifiche di qualità richieste per il mercato italiano:
  - in consegna i prodotti devono rispettare le caratteristiche qualitative richieste dal titolare dell'impianto di stoccaggio;
  - in riconsegna la qualità del prodotto viene garantita dal titolare dell'impianto di stoccaggio.
- determinazione del prezzo e della tempistica di fatturazione e di regolazione dei pagamenti tra le parti.

Per il **servizio di stoccaggio**, il set di condizioni minime della proposta potrebbe, ad esempio, includere la:

- definizione del servizio, quale ad esempio:
  - per servizio di stoccaggio si intende la ricezione (franco deposito) e la permanenza a stoccaggio dei prodotti stessi.
    - Sono pertanto esclusi i servizi di stoccaggio segregato, additivazione, differenti modalità di carico.
    - Potrebbero altresì essere inclusi alcuni servizi accessori quali la tenuta del conto deposito, le verifiche tecniche sulla qualità del prodotto, l'assicurazione del carico.
  - o tipologia di stoccaggio: promiscuo o segregato
  - o tipologia di prodotto che si può stoccare
  - disponibilità del servizio
  - modalità di consegna e riconsegna del prodotto
  - zona di appartenenza del deposito

- durata contrattuale del servizio di stoccaggio
  - o decorrenza e validità del contratto, quale ad esempio:
    - durata biennale (24 mesi dalla data di inizio contratto)
- qualità del prodotto, consegnato dalla depositante e riconsegnato dalla depositaria, dovrà essere conforme alle specifiche di qualità richieste per il mercato italiano
  - in consegna i prodotti devono rispettare le caratteristiche qualitative richieste dal titolare dell'impianto di stoccaggio;
  - in riconsegna la qualità del prodotto viene garantita dal titolare dell'impianto di stoccaggio
- determinazione del prezzo e della tempistica di fatturazione e di regolazione dei pagamenti tra le parti.

Quali degli elementi sopra menzionati potrebbero costituire il set minimo di condizioni contrattuali da pubblicare? Esistono altre condizioni che potrebbero essere incluse nel set minimo?

Si ritiene che tali elementi inclusi nelle condizioni contrattuali possano essere resi noti? Si ritiene che le informazioni siano adeguate? Esistono, invece, elementi sopra non considerati che dovrebbero essere inclusi tra le condizioni contrattuali da rendere note in fase di offerta ?

In relazione alla configurazione descritta come livello 2), il GME dovrebbe individuare il tipo di servizio, fornendone la descrizione, e altre caratteristiche contrattuali (durata contratto, modalità e tempi di fatturazione e di pagamento) rispetto alle quali gli operatori possono esporre le loro offerte.

In tal senso, l'offerta del servizio di transito potrebbe essere contraddistinta dai seguenti elementi:

- denominazione impianto; capacità disponibile (tonnellate);
- tipologia di prodotto che si può stoccare
- modalità di consegna e riconsegna del prodotto
- zona di appartenenza del deposito
- prezzo per quantità riconsegnate ogni mese (€/tonnellata) e/o prezzo per quantità;
   consegnate e detenute in stoccaggio, per esempio, per 1 mese (€/tonnellata)
- eventualmente, prezzo per ciascuno dei servizi accessori offerti (€/tonnellata), qualora non rientranti nei servizi accessori standard
- data di inizio disponibilità del servizio (in considerazione dei tempi necessari alla conclusione delle pratiche contrattuali)

- durata del contratto
- modello di contratto relativo all'offerta
- estremi dell'eventuale licenza del deposito IVA/accise

Resta inteso che l'operatore venditore potrà definire ulteriori disposizioni contrattuali non ricomprese nel set minimo applicabili in relazione al servizio negoziato.

Si ritiene che tali condizioni contrattuali minime possano essere standardizzate al fine di rendere le offerte presentate sulla piattaforma tra loro confrontabili? Quali tra le suddette condizioni contrattuali non possono essere rese omogenee e perché? Esistono altre condizioni contrattuali sopra non considerate che potrebbero essere invece standardizzate?

In relazione all'offerta del <u>servizio di stoccaggio</u>, si potrebbero individuare i seguenti elementi:

- denominazione impianto;
- tipologia del servizio per tipologia di prodotto
- servizio in promiscuo o in segregato (qualora non definito nelle condizioni contrattuali standard)
- capacità disponibile (tonnellate);
- modalità di consegna e riconsegna del prodotto
- zona di appartenenza del deposito
- prezzo per quantità stoccate (€/tonnellata/mese)
- data di inizio disponibilità del servizio (in considerazione dei tempi necessari alla conclusione delle pratiche contrattuali)
- durata del contratto
- modello di contratto relativo all'offerta
- estremi dell'eventuale licenza del deposito IVA/accise.

Resta inteso che l'operatore venditore potrà definire ulteriori disposizioni contrattuali non ricomprese nel set minimo applicabili in relazione al servizio negoziato.

Si ritiene che tali condizioni contrattuali minime possano essere standardizzate al fine di rendere le offerte presentate sulla piattaforma tra loro confrontabili? Quali tra le suddette condizioni contrattuali non possono essere rese omogenee e perché? Esistono altre condizioni contrattuali sopra non considerate che potrebbero essere invece standardizzate?

Per quanto riguarda infine la configurazione della piattaforma di esposizione descritta come livello 3), questa prevedrebbe l'individuazione di un set di condizioni contrattuali completo e prefissato rispetto al quale gli operatori presenterebbero le proprie offerte di vendita e la possibilità per gli operatori acquirenti di selezionare una o più proposte di negoziazione tra quelle presenti sulla piattaforma (non necessariamente la più conveniente dal punto di vista economico). L'abbinamento comporterebbe l'impegno del venditore a rispettare gli impegni contrattuali assunti alle condizioni economiche espresse nella proposta. A garanzia delle obbligazioni assunte dagli operatori verrebbe previsto un sistema che disincentivi il mancato adempimento degli impegni contrattuali. Resta inteso che al servizio definito dal contratto potranno essere comunque aggiunti servizi opzionali da parte dell'offerente.

Rispetto all'ipotesi di implementare una piattaforma di esposizione con possibilità di abbinamento delle proposte dei venditori tramite "catching" delle offerte, quali sono le condizioni contrattuali minime per i servizi di stoccaggio e di transito che si ritengono possano essere standardizzate? Quali tra le suddette condizioni contrattuali non possono essere rese omogenee e perché? Esistono altre condizioni contrattuali sopra non considerate che potrebbero essere invece standardizzate?

#### 5. Microstruttura delle soluzioni proposte

## Ruolo del GME:

- gestore della piattaforma;
- nessun ruolo di controparte centrale verrebbe svolto dal GME;
- la gestione delle obbligazioni conseguenti all'abbinamento delle proposte/offerte, della fatturazione e dei pagamenti verrebbe svolta direttamente dagli operatori.

Requisiti di ammissione alla piattaforma; si potrebbe prevedere a titolo meramente esemplificativo:

• iscrizione alla C.C.I.A, per attività di commercializzazione dei prodotti oggetto di negoziazione/comunicazione codice ATECO

Requisiti di partecipazione operativa alla piattaforma; si potrebbe prevedere a titolo meramente esemplificativo:

• iscrizione al sistema Reach

I summenzionati requisiti di ammissione e partecipazione possono considerarsi esaustivi al fine di favorire lo scambio del servizio? Esistono altri requisiti che di consuetudine vengono richiesti tra le parti?

# Piattaforma di negoziazione:

web-based, accessibile tramite certificato digitale

# 2 tipi di operatori:

Venditori

Acquirenti